



UNIONE EUROPEA



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Azione - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

LINEA R&S PER AGGREGAZIONI

BANDO

per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione S3

in attuazione della

Strategia “Innovalombardia” (D.G.R. n. 2448/2014)

INDICE

I. DISPOSIZIONI INIZIALI	1
1. FINALITÀ	1
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	1
II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'INTERVENTO FINANZIARIO	2
3. SOGGETTI BENEFICIARI	2
3.1 <i>Partenariato</i>	2
3.2 <i>Requisiti dei Partner Imprese</i>	3
3.3 <i>Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca</i>	3
3.4 <i>Soggetti non ammissibili</i>	3
4. PROGETTI FINANZIABILI	4
5. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI.....	5
6. SPESE AMMISSIBILI	5
III. DISPOSIZIONI PER IL PARTENARIATO	7
7. ACCORDO DI COLLABORAZIONE	7
8. VARIAZIONI DEL PARTENARIATO.....	8
IV. INTERVENTO FINANZIARIO	9
9. CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	9
10. GARANZIE	10
11. REGIME DI AIUTO.....	11
V. DALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.....	11
12. PROCEDURE.....	11
13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLA PRIMA FASE DI DOMANDA	
14. ISTRUTTORIA DELLA PRIMA FASE DI DOMANDA	16
15. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SECONDA FASE DI DOMANDA.....	17
16. ISTRUTTORIA DELLA SECONDA FASE DI DOMANDA.....	18
17. STIPULA DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO	22
VI. EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	24
18. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE	24
18.1 <i>Erogazione e rendicontazione della prima tranche</i>	24
18.2 <i>Erogazione e rendicontazione del saldo</i>	26
18.3 <i>Criteri generali per la rendicontazione</i>	27
18.4 <i>Relazione Intermedia</i>	28
VII. OBBLIGHI E TERMINI PER LA RINUNCIA/REVOCA/DECADENZA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO.....	28
19. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	28
20. DECADENZE, RINUNCE E SANZIONI.....	29
VIII. DISPOSIZIONI FINALI	30
21. MONITORAGGIO E CONTROLLO	30
22. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AIUTO.....	31
23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	31
24. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	31

25.	INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90.....	31
26.	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196	32
27.	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 123/1998	32
28.	DISPOSIZIONI FINALI	32
29.	DEFINIZIONI.....	32
ALLEGATO A		38
ALLEGATO B		40

I. DISPOSIZIONI INIZIALI

1. FINALITÀ

1. La Linea R&S per Aggregazioni è uno strumento finanziario individuato per attuare l'Azione "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" dell'Asse prioritario I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato formalmente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 293 del 12 febbraio 2015.

2. La Linea R&S per Aggregazioni si propone di sostenere programmi di R&S (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca (Pubblici e Privati), in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio regionale orientandole per fare emergere il grande potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di ricerca e sviluppo e di favorire, in ultima analisi, la diffusione e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte principalmente delle imprese, promuovendone il processo di innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e sostenibile e una crescita competitiva, conformemente alle finalità della Linea R&S per Aggregazioni istituita con D.G.R. n. X/4292 del 6 novembre 2015.

3. I progetti di ricerca e sviluppo dovranno riguardare una delle aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013, integrata con D.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e D.G.R. n.X/3486 del 24 aprile 2015, declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi Programmi di Lavoro "Ricerca e Innovazione" per il periodo 2014-2015 di cui alla D.G.R. n. X/2472 del 7 ottobre 2014 (pubblicata sul sito del Sistema Informativo di Regione Lombardia, www.siage.regione.lombardia.it). I progetti di ricerca e sviluppo potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell'ambito di progettualità trasversali, cosiddette di "Smart Cities and Communities", limitatamente alle tematiche trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n.X/3336 del 27 marzo 2015 (pubblicata sul sito del Sistema Informativo di Regione Lombardia, www.siage.regione.lombardia.it, dove sarà altresì disponibile un documento di sintesi delle aree di specializzazione e delle progettualità trasversali così come definite dagli atti regionali sopra citati.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Linea R&S per Aggregazioni ha una dotazione finanziaria di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) ed opererà mediante la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. .

2. Per la gestione ed erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, a valere sulla dotazione iniziale complessiva, con D.G.R. n. 4292/2015 è stato istituito un fondo rotativo denominato "Fondo Linea R&S per Aggregazioni" di cui all'articolo 29 ("Definizioni"), lettera I, con una disponibilità stimata pari ad euro 60.000.000,00 (sessantamiloni/00). Per la gestione ed erogazione della componente a fondo perduto è stata stabilita una dotazione finanziaria pari a euro 60.000.000,00 (sessantamiloni/00).

3. La disponibilità di cui al comma 2 del presente articolo è comprensiva degli oneri di gestione del fondo rotativo "Fondo Linea R&S per Aggregazioni", in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4292/2015.

4. Le risorse finanziarie potranno essere integrate da Regione Lombardia e/o da altri enti pubblici, no profit o privati. In particolare, al fine di aumentare l'efficacia degli interventi ammessi a Intervento

Finanziario, Regione Lombardia si riserva la facoltà di implementare il Bando con stanziamenti aggiuntivi, tramite apposito provvedimento.

5. Finlombarda S.p.A. è la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di Soggetto gestore del Fondo Linea R&S per Aggregazioni, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) conferito da parte della Direzione Generale Ricerca, Università e Open Innovation in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per la parte di risorse erogate a titolo di finanziamento agevolato.

6. La componente di risorse erogate a titolo di contributo a fondo perduto verrà erogata da Regione Lombardia a ciascun Partner impresa al termine dell'erogazione del finanziamento agevolato, mentre verrà erogata in più soluzioni al Soggetto beneficiario Organismo di ricerca, come previsto al successivo articolo 18 (*"Modalità di erogazione e rendicontazione"*).

II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'INTERVENTO FINANZIARIO

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Partenariato

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando, Partenariati come definiti all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. u) composti da PMI (come definite all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. v) in associazione con Organismi di ricerca (ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e/o Grandi Imprese nelle modalità di seguito indicate.

2. Il Partenariato deve essere composto da minimo tre soggetti di cui almeno due PMI ed un Organismo di ricerca (così come definito all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. s) e t) e/o una Grande Impresa (così come definita all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. o). Inoltre, la composizione del Partenariato deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) le PMI partecipanti al Partenariato devono sostenere cumulativamente almeno il 60% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
- b) le Grandi Imprese possono sostenere cumulativamente sino al 25% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
- c) ciascun Partner non può sostenere meno del 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S.

3. I Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S di propria competenza; la ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva .

4. Ciascuna PMI può partecipare a massimo due Progetti di R&S presentati a valere sul presente Bando.

5. Un Soggetto beneficiario che si presenti con la qualifica di impresa in un Progetto di R&S non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di Organismo di ricerca nell'ambito di un altro Progetto di R&S; e viceversa un Soggetto beneficiario che si presenti con la qualifica di Organismo di ricerca in un Progetto di R&S non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Progetto di R&S. A tal fine verrà predisposto un meccanismo di controllo sul Sistema Informativo in fase di presentazione della domanda; in ogni caso qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di beneficiario (impresa o Organismo di ricerca) indicata nella prima domanda di partecipazione presentata in ordine cronologico (data e ora). Pertanto non verranno considerati ammissibili i Progetti di R&S dove il beneficiario risulti con una qualifica diversa rispetto ad un precedente Progetto di R&S presentate a valere sul presente Bando.

3.2 Requisiti dei Partner Imprese

1. I Partner imprese devono possedere, al momento della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Intervento Finanziario di cui al successivo articolo 17 (*"Stipula del contratto di Intervento Finanziario"*);
- b) essere autonome rispetto agli Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- d) essere dichiarate attive al Registro delle imprese da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e con almeno un bilancio approvato o una dichiarazione fiscale presentata (per le imprese non tenute alla redazione del bilancio); è ammessa la partecipazione di una sola impresa per Partenariato con meno di due anni di attività come risultante da visura camerale;
- e) nel caso di un'impresa con Sede operativa in Lombardia e appartenente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi, così come definiti e aggiornati dai Decreti della Direzione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia n.2239 del 17 marzo 2014, n.4638 del 30 maggio 2014, n.6980 del 22 luglio 2014 e n.1922 del 12 marzo 2015, la stessa deve dichiarare di aver avviato la procedura di registrazione come attività produttiva presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it); tale procedura dovrà risultare perfezionata ai fini della concessione dell'Intervento Finanziario e verrà verificata al momento dell'istruttoria della Seconda Fase della domanda di partecipazione al Bando di cui al successivo articolo 16 (*"Istruttoria della Seconda Fase di domanda"*).

3.3 Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca

1. Gli Organismi di ricerca devono possedere, al momento della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) avere Sede operativa attiva in Lombardia o avere intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Intervento Finanziario di cui al successivo articolo 17 (*"Stipula del contratto di Intervento Finanziario"*); conformemente alle prescrizioni dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora un Organismo di ricerca non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo ma all'interno dello Stato Italiano, tale soggetto potrà essere considerato ammissibile qualora il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non sia superiore ad un massimo del 15% del totale delle spese ammesse a valere sul Progetto di R&S;
- b) avere avviato la procedura di registrazione presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (www.questio.it); tale procedura dovrà risultare perfezionata ai fini della concessione dell'Intervento Finanziario e verrà verificata al momento dell'istruttoria della Seconda Fase della domanda di partecipazione al Bando di cui al successivo articolo 16 (*"Istruttoria della Seconda Fase di domanda"*).

3.4 Soggetti non ammissibili

1. Non sono ammissibili agli Interventi Finanziari previsti dal presente Bando, i soggetti richiedenti:

- a) che risultino in difficoltà così come definite all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e riportato all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. p);
- b) le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- c) le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE (come dettagliatamente riportate nell'Allegato A del Bando);
- d) operanti nel settore carbonifero relativamente ad aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) che non siano in regola con le vigenti norme nazionali edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- f) che non risultino, se del caso, ai fini della concessione dell'Intervento Finanziario, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva;
- g) le cui attività sono connesse a quanto previsto all'articolo 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Tali requisiti dovranno essere attestati tramite dichiarazioni da rendere in fase di presentazione di domanda di partecipazione al Bando, secondo le modalità previste ai successivi articoli (*"Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione relative alla Prima Fase di Domanda"*) ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. La non ammissibilità di uno dei Partner ai sensi dei precedenti articoli e commi comporterà la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

4. PROGETTI FINANZIABILI

1. Sono ammissibili agli Interventi Finanziari di cui al presente Bando, Progetti di R&S che comportino attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale così come definite all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. cc) e jj), conformemente all'articolo 25 del Regolamento (UE) n.651/2014.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve:

- a) essere coerente con una delle Aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013 ed integrata con le DD.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e n.X/3486 del 24 aprile 2015:
 - i. aerospazio;
 - ii. agroalimentare;
 - iii. eco-industria;
 - iv. industrie creative e culturali;
 - v. industria della salute;
 - vi. manifatturiero avanzato;
 - vii. mobilità sostenibile;

declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi Programmi di Lavoro "Ricerca e Innovazione" per il periodo 2014-2015 di cui alla D.G.R. n. X/2472 del 7 ottobre 2014. I Progetti di R&S potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell'ambito di progettualità trasversali, cosiddette di *"Smart Cities and Communities"*, limitatamente alle tematiche trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n.X/3336 del 27 marzo 2015. Le sopra richiamate D.G.R. insieme ad un documento di sintesi delle aree di specializzazione e delle progettualità trasversali saranno rese disponibili sul Sistema Informativo, SiAge, nella sezione dedicata al presente Bando;

- b) comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
- c) essere realizzato nell'ambito di Sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia; nel caso di Organismo di Ricerca localizzato al di fuori della Lombardia, parte del Progetto di R&S, limitatamente alle attività e spese ammissibili di propria competenza, potrà essere realizzato al di fuori del territorio lombardo a condizione che vengano dimostrate le ricadute positive del Progetto di R&S a favore del territorio lombardo medesimo;
- d) essere finalizzato all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio ed essere coerente – quanto a obiettivi e risultati attesi – rispetto al programma di lavoro della specifica Area di Specializzazione S3 individuata dai proponenti e presentare un impatto positivo rispetto agli ambiti settoriali e ai mercati di riferimento dei proponenti.

3. Non sono ammissibili Progetti di R&S che riguardino iniziative progettuali che prevedano spese già presentate e ammesse ad agevolazione nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo, qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.

5. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. I Progetti di R&S ammessi all'Intervento Finanziario devono essere realizzati nel termine massimo di 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione. E' fatta salva la possibilità di concessione di proroga motivata fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile di procedimento su richiesta del capofila del Partenariato (di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente Bando), accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità. La richiesta potrà essere presentata sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di R&S di cui al presente articolo.

6. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute da ciascun Partner, ritenute coerenti con il Progetto di R&S proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto di R&S medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata all'articolo 11 ("*Regime di aiuto*").

2. Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
- b) i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto di R&S stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

- c) i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
- d) altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- e) spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le spese per essere ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando ed entro il termine di realizzazione del Progetto di R&S di cui al precedente articolo 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti"*), salvo proroga motivata;
- b) le spese considerate ammissibili ai fini dell'Intervento Finanziario nell'ambito del presente Bando sono esclusivamente quelle sostenute dai singoli Soggetti beneficiari e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto di R&S medesimo nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata all'articolo 11 (*"Regime di aiuto"*) del presente Bando;
- c) le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).

4. Non sono considerate ammissibili, le seguenti tipologie di spesa relative a:

- a) adeguamenti ad obblighi di legge;
- b) manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature;
- c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei Partner;
- d) non sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate precedentemente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando, ivi comprese le spese relative al pagamento di anticipi e/o acconti, nonché le spese sostenute e quietanzate successivamente alla data di scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S stabilito ai sensi dell'articolo 5 (*"Termine di Realizzazione dei Progetti"*);
- e) le spese effettuate e/o fatturate al Partner dagli altri Partner, nonché da società con rapporti di controllo o collegamento come definito ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel mercato.

5. Con riferimento alle spese di personale di cui al precedente comma 2 lett. a), la rendicontazione di cui al successivo articolo 18 (*"Modalità di erogazione e rendicontazione"*) avverrà tramite costi unitari standard, conformemente a quanto previsto all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n.4664 del 23 dicembre 2015.

III. DISPOSIZIONI PER IL PARTENARIATO

7. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico Accordo di Collaborazione, secondo il modello che verrà reso disponibile nell'apposita sezione del Sistema Informativo SiAge. L'Accordo di Collaborazione disciplina i ruoli e le responsabilità dei Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S. In particolare, l'Accordo di Collaborazione deve necessariamente prevedere:

- a. l'indicazione di uno dei Partner quale capofila;
- b. l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di R&S;
- c. la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Soggetti beneficiari differenti dal predetto Accordo di Collaborazione.

2. Il ruolo di capofila può essere assunto da qualsiasi Partner. Il capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e del Gestore. Nello specifico il capofila provvede a:

- a. compilare la domanda di partecipazione on line e inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- b. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione al Gestore;
- d. coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia ed il Gestore laddove richiesto nel Bando;
- e. monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S.

3. Ciascun Partner, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&S di propria competenza che saranno dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando.

Nello specifico ciascun Partner provvede a:

- a. predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del capofila;
- b. sottoscrivere, per le attività del Progetto di R&S ad esso demandate, il contratto di Intervento Finanziario;
- c. laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate all'articolo 10 ("*Garanzie*") del presente Bando;
- d. favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e. rimborsare, nel caso in cui il Partner sia un'impresa e per la sola parte di propria competenza, la quota di Intervento Finanziario concessa sotto forma di finanziamento agevolato nel rispetto del piano di ammortamento (articolo 9 "*Caratteristiche ed Entità dell'Intervento Finanziario*").

8. VARIAZIONI DEL PARTENARIATO

1. Nel caso in cui si verificano, dopo l'avvio del Progetto di R&S, la sostituzione, la rinuncia o la variazione societaria di un Partner, il capofila provvederà a comunicarlo tempestivamente per iscritto a Regione Lombardia ed al Gestore.

2. La sostituzione di uno o più Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a. potrà esserne fatta richiesta entro la metà della durata prevista per la realizzazione del Progetto di R&S indicata dal Soggetto beneficiario in domanda (per la precisione nella Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 2) di cui al successivo articolo 15 (*“Modalità e Termini di Presentazione della Documentazione relativa alla Seconda Fase di Domanda”*)) e comunque non oltre 14 (quattordici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Intervento Finanziario;
- b. la richiesta di sostituzione non potrà riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
- c. la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura (es. un'impresa può essere sostituita solo da un'impresa) ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 (*“Soggetti beneficiari”*).

Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria formale, di merito tecnico ed economico-finanziaria (con conseguente determinazione di eventuale quadro cauzionale) i cui esiti saranno trasmessi al Nucleo Tecnico di Valutazione e dal Nucleo al Responsabile del procedimento.

La sostituzione del Partner non determina la decadenza della quota di Intervento Finanziario facente capo al Partner sostituito.

3. La rinuncia del Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- i. vengano garantiti i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo 3 (*“Soggetti beneficiari”*);
- ii. venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di R&S;
- iii. i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto di R&S e sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una redistribuzione delle stesse.

In assenza delle sopracitate condizioni la rinuncia del Partner determinerà la decadenza totale dall'Intervento Finanziario dell'intero Partenariato.

La rinuncia del Partner, nel rispetto dei vincoli e requisiti sopra richiamati, determina in ogni caso la decadenza dalla relativa quota di Intervento Finanziario. La decadenza comporta la restituzione delle somme eventualmente già percepite dal Partner nelle modalità indicate all'articolo 20 (*“Decadenze, rinunce e sanzioni”*).

4. Le variazioni societarie inerenti i singoli Partner, che non abbiano impatto sulla composizione del Partenariato, potranno riguardare:

- i. modifiche dell'anagrafica;
- ii. operazioni societarie che mantengano inalterato il team di lavoro ed i beni connessi all'attività ed al ruolo svolto dal Partner nell'ambito del Progetto di R&S, fermo restando la compatibilità dell'oggetto sociale con i requisiti del presente Bando nonché le condizioni di ammissibilità all'Intervento Finanziario previste nel Bando medesimo.

5. Nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4, il Responsabile del procedimento assumerà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla sostituzione, rinuncia o variazione societaria. Per le fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 (ad esclusione di quella di cui al comma 4 lett. i)), il Responsabile del procedimento assumerà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego, previo parere del Nucleo tecnico di Valutazione.

6. Le specifiche modalità per le variazioni del Partenariato saranno dettagliate in Linee Guida che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

IV. INTERVENTO FINANZIARIO

9. CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. L'Intervento Finanziario concesso per singolo Progetto di R&S non potrà essere superiore ad una soglia massima pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli Partner:

Modalità di concessione dell'Intervento Finanziario	PMI	Grande Impresa	Organismo di ricerca
Quota a titolo di contributo a fondo perduto (in % pro-quota delle spese ammissibili)	10%	10%	40%
Quota a titolo di finanziamento agevolato (in % pro-quota delle spese ammissibili)	60%	50%	-
Fino ad una copertura totale delle spese ammissibili pari a:	70%	60%	40%

2. Qualora al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando o entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Intervento Finanziario, il Partner PMI abbia presentato nell'ambito del programma Horizon 2020 un progetto correlato con il Progetto di R&S ammesso all'Intervento Finanziario di cui al presente Bando e tale progetto europeo sia stato valutato dai servizi della Commissione europea come ammesso, il Partner PMI beneficerà di una maggiorazione pari al 5%, costituita da una quota aggiuntiva di contributo a fondo perduto.

3. Qualora al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, il singolo Partner PMI si identifichi in alternativa o come una PMI innovativa definita all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. w) o come una Start up innovativa di cui all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett.ii), il predetto Partner PMI beneficerà di una maggiorazione pari al 5%, costituita da una quota aggiuntiva di contributo a fondo perduto.

4. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere cumulate dai Partner PMI per ciascuna delle condizioni sopra riportate che risulti verificata nel rispetto dell'intensità massima di aiuto prevista al successivo comma.

5. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 25 commi 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità di aiuto espressa in ESL (di cui all'articolo 29 (*"Definizioni"*) lett. j)), comprensivo della componente a fondo perduto dell'Intervento Finanziario, è pari a:

ESL (comprensivo della componente a fondo perduto)	PMI in aggregazione con Grande Impresa	PMI in aggregazione con Organismo di ricerca	PMI in aggregazione con Grande Impresa e Organismo di ricerca

Ricerca Industriale (ai sensi dell'art. 25 comma 5 lett. b))	40%
Sviluppo Sperimentale (ai sensi dell'art. 25 comma 5 lett. c) e comma 6 lett. b))	40% (ottenuta sommando al 25% dello Sviluppo Sperimentale una maggiorazione del 15% riconosciuta per la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o tra imprese e uno o più Organismi di ricerca)

6. La componente a titolo di finanziamento agevolato dell'Intervento Finanziario viene concessa nella forma tecnica di finanziamento a medio termine, la cui durata non può superare 6 (sei) anni, di cui massimo 2 (due) anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel contratto di Intervento Finanziario di cui all'articolo 17 ("*Stipula del contratto di Intervento Finanziario*") del Bando.

7. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alla componente di finanziamento agevolato è fisso e pari allo zero per cento.

8. In caso di superamento del massimale di Intervento Finanziario per il Progetto di R&S stabilito al precedente comma 1, si procederà ad una rideterminazione dell'Intervento Finanziario proporzionale alle spese ammissibili per ciascun Partner.

10. GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Intervento Finanziario per la quota di finanziamento agevolato, il quadro cauzionale a supporto della richiesta di finanziamento agevolato, conformemente alla D.G.R. n. 3899/2015, è determinato dalla classe di rischio o punteggio attribuito al Partner impresa nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria di cui al successivo articolo 16 ("*Istruttoria della Seconda Fase di Domanda*") comma 4. L'attribuzione della classe di rischio avviene secondo la metodologia di credit scoring di cui all'Allegato B del presente Bando.

Conformemente a quanto previsto nel richiamato Allegato, sulla base del risultato ottenuto:

- a) non saranno ammissibili i Partenariati che otterranno un Credit Scoring ponderato inferiore a 8 punti;
- b) saranno ammissibili i Partenariati che otterranno un Credit Scoring ponderato pari o superiore a 8 punti;

Con riferimento al quadro cauzionale dei Partenariati con Credit Scoring ponderato pari o superiore a 8 punti, ai singoli Partner imprese viene richiesto il rilascio di una garanzia fidejussoria nei seguenti casi:

Punteggio Credit Scoring del singolo Partner impresa	Quadro cauzionale
≥ 13	Ammissibile senza garanzia fidejussoria
$\geq 10; < 13$	Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB ¹ , pari al 50% del valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi

¹ Ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141.

<10	Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi
-----	--

2. Qualora un Partner Organismo di ricerca privato intenda richiedere l'anticipazione dell'Intervento Finanziario di cui al successivo articolo 18 (*“Modalità di erogazione e di rendicontazione”*) del Bando, deve presentare una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta e concessa. Gli Organismi di ricerca pubblici non sono tenuti all'obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria.

3. Per il rilascio delle garanzie fidejussorie, sarà reso disponibile uno schema sul sito del Sistema Informativo (SiAge) e del Gestore.

11. REGIME DI AIUTO

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Non sono ammissibili Progetti di R&S che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo *“de minimis”*, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.

V. DALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

12. PROCEDURE

1. Le procedure finalizzate alla concessione degli Interventi Finanziari si articolano nelle seguenti fasi principali:

- a) Prima Fase di Domanda, nell'ambito della quale i soggetti richiedenti presentano, in via telematica e nelle modalità indicate all'art. 13 (*“Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione nella Prima Fase di Domanda”*), una domanda di partecipazione al Bando che viene istruita e sottoposta alla valutazione del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) al fine di individuare i Progetti di R&S da ammettere alla Seconda Fase di Domanda. L'istruttoria svolta in tale fase consiste in un'istruttoria di ammissibilità formale delle domande presentate e un'istruttoria di merito tecnico dei Progetti di R&S nelle modalità e sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art.14 (*“Istruttoria della Prima Fase di Domanda”*). Questa prima fase si conclude con l'approvazione da parte del Responsabile di procedimento di un elenco di domande ammissibili e non ammissibili alla Seconda Fase di Domanda;
- b) Seconda Fase di Domanda, nell'ambito della quale i soggetti ammessi a tale fase completano la presentazione, in via telematica e nelle modalità indicate all'art. 15 (*“Modalità e Termini di presentazione della documentazione relativa alla Seconda Fase di Domanda”*), del Progetto di R&S che viene istruito e sottoposta alla valutazione del NTV. L'istruttoria svolta in tale fase consiste in un'istruttoria formale, in un'istruttoria di merito tecnico dei Progetti di R&S nelle modalità e sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art. 16 (*“Istruttoria della Seconda Fase di Domanda”*) ed in un'istruttoria di merito economico-finanziaria dei Partner imprese.

Questa seconda fase si conclude con l'approvazione da parte del Responsabile di procedimento della graduatoria finale delle domande di partecipazione al Bando ammesse a Intervento Finanziario e non ammesse a Intervento Finanziario tramite decreto di concessione e successiva pubblicazione sul BURL del decreto medesimo entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione.

2. Successivamente alla pubblicazione del decreto di concessione:

- a) Si procede alla stipula del contratto di Intervento Finanziario con i Partner imprese nelle modalità di cui all'art. 17 (*"Stipula del contratto di Intervento Finanziario"*), mentre con riferimento agli Organismi di ricerca verrà acquisita tutta la documentazione necessaria, nelle modalità indicate al medesimo articolo 17, a complemento del decreto di concessione.

3. La/le tempistica/che relativa/e alla Prima Fase della Domanda ed alla Seconda Fase di Domanda indicate ai successivi articoli 14, 15 e 16, sarà/saranno sospese/i per la pausa estiva per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni qualora coincidente/i con il periodo intercorrente dal 6 agosto al 21 agosto 2016.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLA PRIMA FASE DI DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14.30 del giorno **19 gennaio 2016** sino alle ore 14.30 del giorno **11 marzo 2016**.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo.

2. Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, tutti i soggetti richiedenti che compongono il Partenariato devono:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo;
- b) successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) sul predetto sito;
- c) attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del Sistema informativo è ad esclusiva cura e responsabilità dei ciascun soggetto richiedente.

3. Ai fini della partecipazione al Bando, ciascun soggetto richiedente dovrà, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema informativo SiAge:

- a) informazioni generali relative all'impresa (compresa l'indicazione se il richiedente risulta essere PMI innovativa e/o Start up innovativa) e all'Organismo di ricerca richiedente;
- b) per i Partner imprese, le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (n. dipendenti in termini di ULA, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate);
- c) le informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- d) eventuale delega ad un soggetto esterno incaricato per la gestione della pratica;
- e) le informazioni relative alla dichiarazione in tema di antiriciclaggio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2007;
- f) i dati e le informazioni relative al Progetto di R&S che si intende presentare nella prima Fase di Domanda (Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 1));

- g) le indicazioni di massima relativamente alle spese totali ammissibili per Partner e per Progetto di R&S suddivise per attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- h) le informazioni relative alle maggiorazioni di cui al precedente articolo 9 (“*Caratteristiche ed entità dell’Intervento Finanziario*”) commi 2, 3 e 4 e/o alle premialità previste al successivo articolo 16 (“*Istruttoria della Seconda Fase di Domanda*”) comma 6 del Bando.

4. Al termine della compilazione *on line* della domanda di partecipazione, il capofila dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema informativo:

Allegati	Adempimenti
<p>a) curriculum vitae in formato europeo di ogni componente del team di Progetto di R&S indicato nella Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 1) compilata on line;</p> <p>b) cronogramma di massima (p.e. diagramma di Gantt) relativo alle sole fasi principali del Progetto di R&S quale allegato alla Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 1) compilato on line;</p>	<p>Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del modulo di adesione e pertanto <u>non è richiesta l’apposizione della firma telematica</u> (come definita all’articolo 29 (“<i>Definizioni</i>”) lett.k)).</p> <p><u>Il mancato caricamento elettronico degli allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u></p>
<p>c) Accordo di Collaborazione sottoscritto da ciascun Partner;</p>	<p>Tale allegato dovrà essere opportunamente sottoscritto <u>mediante apposizione di firma telematica</u> (come definita all’articolo 29 (“<i>Definizioni</i>”) lett. k)) <u>da parte del legale rappresentante di ciascun Partner tramite sottoscrizione separata da parte di ciascun Partner.</u></p> <p><u>Il mancato caricamento elettronico di tale allegato costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u></p>
<p>d) eventuale delega al soggetto esterno da contattare per la gestione dei rapporti del Progetto di R&S con Regione Lombardia ed il Gestore</p>	<p>Tali allegati dovranno essere opportunamente sottoscritti <u>mediante apposizione di firma telematica</u> (come definita all’articolo 29 (“<i>Definizioni</i>”) n. k)) <u>da parte del legale rappresentante del capofila.</u></p> <p><u>Tale documentazione risulta obbligatoria, a pena di inammissibilità della domanda, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un soggetto esterno delegato da contattare.</u></p>
<p>Con riferimento a ciascun Partner impresa:</p> <p>e) situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all’esercizio in corso;</p> <p>f) per i soggetti con obbligo di deposito del bilancio,</p>	<p>Tali allegati dovranno essere opportunamente sottoscritti <u>mediante apposizione di firma telematica</u> (come definita all’articolo 29 (“<i>Definizioni</i>”) lett. k)) <u>da parte del legale rappresentante</u></p>

<p>copia degli ultimi due bilanci approvati (qualora non ancora depositati) ovvero un solo bilancio laddove questo sia l'unico approvato;</p> <p>g) per i soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata), integrate con i documenti contabili che l'impresa dovrà fornire (ovvero Schemi di Conto economico con dicitura "Definitivo") generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori (Registri IVA e Registro dei cespiti);</p> <p>h) per i soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria, ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero su una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata).</p> <p>i) dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio;</p> <p>j) dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva;</p>	<p><u>del Partner impresa.</u></p> <p><u>Il mancato caricamento elettronico di tali allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, fatto salvo il caso di imprese con meno di due anni di attività che potrebbero non disporre della documentazione di cui alle lettere f), g) e h).</u></p> <p><u>La dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio verrà generata dal Sistema SiAge,</u> a seguito della compilazione on line dell'apposita sezione e dovrà essere opportunamente sottoscritta <u>mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del Partner impresa e caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.</u></p>
<p>Con riferimento a ciascun Partner impresa:</p> <p>k) laddove disponibile, eventuale documentazione attestante il possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO 14001);</p> <p>Con riferimento a ciascun Partner PMI:</p> <p>l) laddove applicabile, la documentazione attestante che il Progetto di R&S oggetto della domanda presenti una stretta correlazione o faccia parte di un più ampio progetto europeo presentato dal Partner PMI nell'ambito di Horizon 2020 e ammesso da parte della UE (abstract del progetto europeo, Application Form, Grant Agreement della UE);</p>	
<p>Con riferimento a ciascun Partner Organismo di ricerca:</p> <p>m) copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con le finalità del Bando;</p> <p>n) dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio;</p> <p>o) laddove applicabile, dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva;</p>	<p>Tali allegati dovranno essere opportunamente sottoscritti <u>mediante apposizione di firma telematica</u> (come definita all'articolo 29 ("Definizioni") lett. k)) <u>da parte del legale rappresentante del Partner Organismo di ricerca.</u></p> <p><u>Il mancato caricamento elettronico di tali allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u></p> <p><u>La dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio verrà generata dal Sistema SiAge,</u> a seguito della</p>

	compilazione on line dell'apposita sezione e dovrà essere opportunamente sottoscritta <u>mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del Partner Organismo di ricerca e caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.</u>
Con riferimento a ciascun Partner Organismo di ricerca: p) laddove disponibile, eventuale documentazione attestante il possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO 14001);	

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

I bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente dal Gestore presso il sistema camerale senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente.

La dichiarazione attestante l'avvio della procedura di registrazione presso QuESTIO (www.questio.it) sarà acquisita direttamente da Finlombarda presso Eupolis Lombardia senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui alle precedenti lettere costituirà causa di inammissibilità della domanda.

5. A seguito del completo caricamento degli allegati richiesti, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all'apposita sezione on line del Sistema Informativo.

6. Successivamente all'assolvimento degli obblighi di bollo, il Sistema informativo SiAge genererà un modulo di domanda di partecipazione ("modulo di adesione"), comprensivi degli allegati per ciascun Partner impresa (Allegato A) "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Impresa", parte integrante e sostanziale del modulo di adesione) e per ciascun Partner Organismo di ricerca (Allegato B) "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Organismo di ricerca", parte integrante e sostanziale del modulo di adesione).

Il modulo di adesione dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del capofila; l'Allegato A al modulo di adesione dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner impresa; l'Allegato B al modulo di adesione dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner Organismo di ricerca. Il modulo di adesione e i suoi allegati, debitamente sottoscritti, dovranno essere caricati elettronicamente sul Sistema Informativo.

7. Le domande di partecipazione al presente Bando potranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi riportate ai precedenti commi. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte del Sistema Informativo.

14. ISTRUTTORIA DELLA PRIMA FASE DI DOMANDA

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, dal Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV), appositamente costituito con decreto direttoriale della direzione generale regionale competente, con il supporto del Gestore, che può avvalersi di esperti competenti nelle aree di specializzazione e/o nelle progettualità trasversali di cui all'articolo 4 ("*Progetti finanziabili*"), comma 2 del Bando.

2. L'istruttoria della Prima Fase di Domanda si compone di un'istruttoria formale e un'istruttoria di merito tecnica da effettuare contestualmente **entro 65 (sessantacinque) giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

3. L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei Progetti di R&S e la completezza documentale della domanda di partecipazione presentata.

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

Le domande non ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale non verranno valutate nella fase di istruttoria di merito tecnico.

4. L'istruttoria di merito tecnico viene svolta sulla base della documentazione presentata dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di partecipazione (Scheda Tecnica Parte I del Progetto di R&S e CV), che non sarà in alcun modo integrabile.

L'istruttoria di merito tecnico si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificata la coerenza del Progetto di R&S presentato con la Strategia regionale di Specializzazione intelligente di cui al precedente articolo 4 ("*Progetti Finanziabili*") comma 2 e con la finalità richiesta di cui al medesimo articolo 4 ("*Progetti Finanziabili*") comma 2 lett. d.

In caso di esito negativo il progetto non sarà ammesso alla Seconda Fase di Domanda. In caso di esito positivo il Progetto di R&S sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio	Peso	Max	Soglia Minima	Oggetto della Valutazione
I. GRADO DI INNOVAZIONE					
A. Grado di coerenza con la Strategia regionale di Specializzazione intelligente	3-5	2	10	-	<ul style="list-style-type: none"> • Coerenza con il programma di lavoro della specifica Area di Specializzazione S3 • Obiettivi del progetto e risultati attesi • Grado di innovazione conseguibile
B. Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi	0-5	1	5	7	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi del progetto e risultati attesi • Grado di innovazione conseguibile

C. Impatto potenziale dell'iniziativa progettuale rispetto agli ambiti settoriali e ai mercati di riferimento dei proponenti	0-5	1	5		<ul style="list-style-type: none"> • Impatto rispetto agli ambiti settoriali di riferimento
II. CAPACITÀ DEI PROPONENTI					
D. Qualità del raggruppamento proponente anche rispetto alla complementarietà delle competenze espresse e al grado di integrazione	0-5	1	5	7	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione, ruolo, valore aggiunto ed esperienze pregresse di ciascun Partner
E. Capacità manageriale e tecnico-scientifica dei proponenti anche in relazione alle esperienze pregresse nella gestione di progetti di natura simile a quello proposto	0-5	1	5		<ul style="list-style-type: none"> • Team manageriale • Team tecnico-scientifico

Per essere ammesso alla Seconda Fase di Domanda, ciascun Progetto di R&S deve raggiungere le soglie minime di punteggio previste in relazione ai criteri di valutazione (B-C e D-E).

5. Completate le istruttorie della Prima Fase di Domanda, il Gestore predispose una proposta di elenco di domande ammissibili e non ammissibili alla Seconda Fase di Domanda che sottopone al NTV. Il NTV predispose **entro i 25 (venticinque) giorni successivi** l'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili alla Seconda fase di Domanda e contestualmente procede alla trasmissione al Responsabile di Procedimento.

6. **Entro 10 (dieci) giorni** dal termine della Prima Fase di Domanda, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande non ammesse a seguito dell'istruttoria formale e l'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla Seconda Fase di Domanda disponendo:

- la comunicazione, tramite SiAge, degli esiti al capofila del Partenariato e, per le sole domande ammesse, la contestuale trasmissione di lettera di invito alla Seconda Fase di Domanda;
- la pubblicazione del provvedimento delle domande ammesse e non ammesse alla Seconda Fase di Domanda sul BURL, che verrà riportato nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

15. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SECONDA FASE DI DOMANDA

1. I soggetti invitati alla Seconda Fase di Domanda devono presentare la relativa documentazione esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge, raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it, **entro 30 (trenta) giorni solari** dalla comunicazione di ammissione alla Seconda Fase di Domanda di cui al precedente articolo.

2. Ciascun soggetto invitato alla Seconda Fase di Domanda dovrà, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema informativo SiAge:

- a) i dati e le informazioni relative al Progetto di R&S che si intende presentare nella Seconda Fase di Domanda (Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 2));
- b) il dettaglio delle spese totali ammissibili per Partner e per Progetto di R&S suddivise per attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- c) le informazioni volte a confermare quanto dichiarato nella Prima Fase di Domanda relative alle premialità previste al successivo articolo 16 (*"Istruttoria della Seconda Fase di Domanda"*) comma 6 del Bando.

3. Successivamente alla compilazione on line, il Sistema informativo SiAge genererà un modulo di domanda di adesione alla Seconda Fase di Domanda che dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del capofila e caricato elettronicamente sul Sistema Informativo.

4. Le domande di partecipazione alla Seconda Fase di Domanda potranno essere, infine, trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi riportate ai precedenti commi. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda alla Seconda Fase di Domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte del Sistema Informativo.

5. Tra la Prima Fase di Domanda e la Seconda Fase di Domanda non sarà comunque possibile variare la composizione del Partenariato ed il ruolo di ciascun Partner.

6. Le spese totali ammissibili per Progetto di R&S indicate nella Seconda Fase di Domanda potranno essere oggetto di scostamento massimo del +/- 20% rispetto alle indicazioni di massima presentate nella Prima Fase di Domanda, di cui al precedente articolo 13 (*"Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione relative alla Prima Fase di Domanda"*) comma 3 lett. g). A tal fine verrà predisposto un meccanismo di controllo sul Sistema informativo; in ogni caso qualora si dovessero verificare scostamenti superiori a tali percentuali, verrà effettuata una rideterminazione, proporzionale alla differenza rispetto allo scostamento massimo consentito, delle spese ammissibili per ciascun Partner nel rispetto delle soglie previste ai precedenti articoli 3 (*"Soggetti beneficiari"*), 4 (*"Progetti finanziabili"*) e 6 (*"Spese ammissibili"*).

16. ISTRUTTORIA DELLA SECONDA FASE DI DOMANDA

1. L'istruttoria della Seconda Fase di Domanda viene effettuata sulla base di una procedura valutativa a graduatoria dal Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) con il supporto del Gestore, che può avvalersi di esperti competenti nelle specializzazione e/o le progettualità trasversali di cui all'articolo 4 (*"Progetti finanziabili"*), comma 2 del Bando.

L'istruttoria della Seconda Fase di Domanda si compone di un'istruttoria formale, un'istruttoria di merito tecnica dei Progetti di R&S svolta sulla base della Scheda Tecnica di Progetto R&S (Fase 2) ed un'istruttoria economico-finanziaria svolta sui Partner imprese, **effettuate contestualmente entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 15 (*"Modalità e Termini di presentazione della documentazione relativa alla Seconda Fase di Domanda"*) comma 1.

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti invitati alla Seconda Fase di Domanda i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto invitato alla Seconda Fase di Domanda entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.

2. L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la regolarità contributiva dei Partner imprese e Organismi di ricerca privati e il completamento della procedura di registrazione presso il sistema QUESTIO laddove previsto come requisito e la cosiddetta "adeguata verifica" in tema di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.

3. L'istruttoria di merito tecnico viene svolta sulla base della documentazione presentata dal soggetto invitato alla Seconda Fase di Domanda, che non sarà in alcun modo integrabile, e si basa sui seguenti criteri di valutazione relativi al Grado di Innovazione ed alla Qualità Progettuale:

<i>Criterio</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Peso</i>	<i>Max</i>	<i>Soglia Minima</i>	<i>Oggetto della Valutazione</i>
I. GRADO DI INNOVAZIONE					
A. Impatto potenziale del progetto sul livello competitivo e sul livello di avanzamento tecnologico dei proponenti	0-10	2	20	-	<ul style="list-style-type: none"> • Impatto potenziale sul livello competitivo e sul livello di avanzamento tecnologico dei proponenti • Sfruttamento industriale dei risultati conseguiti • Disseminazione dei risultati conseguiti (attività non finanziabile)
B. Impatto potenziale del progetto rispetto al programma di lavoro della specifica Area di Specializzazione S3	0-10	2	20		<ul style="list-style-type: none"> • Impatto potenziale rispetto al programma di lavoro della specifica Area di Specializzazione S3 a livello – almeno – di Macrotematica
II. QUALITÀ PROGETTUALE					
C. Congruità del piano di attività per il conseguimento degli obiettivi previsti, anche in relazione alla coerenza complessiva dei costi	0-10	2	20	-	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di attività del progetto • Risorse tecnologiche e infrastrutturali utilizzate nel progetto • Strumenti di monitoraggio • Dettaglio delle spese ammissibili per ciascuna categoria prevista dal Bando
D. Complessità del progetto in relazione alle criticità evidenziate e alle strategie di mitigazione proposte	0-10	2	20		<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti di monitoraggio • Potenziali criticità e strategie di mitigazione
III. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PARTENARIATO					

E. Istruttoria economico-finanziaria del Partenariato	0-20	–	20	–	<ul style="list-style-type: none"> • Credit scoring del Partenariato sulla base del credit scoring attribuito ai singoli Partner imprese (si veda metodologia indicata al successivo comma 4)
---	------	---	----	---	--

Nell'ambito dell'istruttoria di merito tecnica, viene altresì valutata:

- a. la coerenza complessiva delle spese di Progetto di R&S dichiarate dal soggetto richiedente, che può determinare una revisione delle spese ammissibili presentate;
- b. la correlazione del Progetto di R&S presentato con un eventuale/i progetto/i presentato/i e finanziato/i dalla UE nell'ambito del programma Horizon 2020 da parte di uno o più Partner PMI sulla base della documentazione presentata nella Prima Fase di Domanda di cui al precedente articolo 13 (*“Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione relative alla Prima Fase di Domanda”*) comma 4 lett. I).

4. L'istruttoria di merito economico-finanziaria del Partenariato e dei Partner imprese viene effettuata dal NTV con il supporto del Gestore che potrà avvalersi di esperti esterni, e riguarda la verifica della sostenibilità economico-finanziaria dei Partner imprese singolarmente e associati nel Partenariato.

Sulla base della documentazione presentata e/o disponibile al momento della domanda di partecipazione alla Prima Fase di Domanda di cui al precedente articolo 13 (*“Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla Prima Fase di Domanda”*), viene determinato il credit scoring di ciascun Partner impresa e del Partenariato sulla base della metodologia di credit scoring di cui all'Allegato B del presente Bando.

Sulla base del risultato ottenuto:

- a) non saranno ammissibili i Partenariati che otterranno un credit scoring ponderato inferiore a 8 punti;
- b) saranno ammissibili i Partenariati che otterranno un credit scoring ponderato pari o superiore a 8 punti.

Con riferimento al quadro cauzionale dei Partenariati con credit scoring ponderato pari o superiore a 8 punti, a ciascun Partner impresa viene richiesto, laddove applicabile, il rilascio di una garanzia fidejussoria come indicato al precedente articolo 10 (*“Garanzie”*).

Come indicato all'Allegato B del presente Bando, nel caso in cui alla data di chiusura dell'iter istruttorio relativo al Partner impresa, si rilevino le seguenti criticità, a prescindere dal punteggio ottenuto con la metodologia del credit scoring, l'istruttoria si concluderà con una proposta negativa per il Partner impresa e quindi per il Partenariato:

- a) presenza di insoluti e/o di chiusura di bilancio con passaggio a perdita su linee di credito gestite dal Gestore, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente;
- b) presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni in capo a uno dei soggetti richiedenti, per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione durante la fase di valutazione economico-finanziaria.

In termini di punteggio della valutazione economico-finanziaria, a ciascun Partenariato verrà attribuito un punteggio compreso tra zero e 20 punti ottenuto dalla conversione proporzionale del punteggio di credit scoring come indicato all'Allegato B del presente Bando. La conversione del credit scoring ponderato in punteggio verrà effettuata troncando alla seconda cifra decimale.

5 Per essere ammesso alla graduatoria finale, ciascun Progetto di R&S deve raggiungere la soglia minima complessiva di punteggio di 60.

6. Per i soli Progetti di R&S che avranno superato la soglia minima di punteggio complessivo previsto per la fase finale (60 punti), si procederà alla verifica e all'eventuale attribuzione di premialità sulla base dei seguenti criteri:

- a) appartenenza dei Partner ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (CTL), così come definiti dal Decreto della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia n.1922 del 12 marzo 2015 e eventuale successivo aggiornamento pubblicato sul sito della Direzione Generale pro-tempore Università, Ricerca e Open Innovation - sezione fare reti. La metodologia di attribuzione del punteggio è la seguente:

Descrizione	Punteggio
≤ 50% dei Partner	0
> 50% dei Partner	1

- b) possesso da parte dei Partner della certificazione ISO 14001 e/o della registrazione EMAS. La metodologia di attribuzione del punteggio è la seguente:

Descrizione	Punteggio
≤ 30% dei membri	0
> 30% dei membri	1

- c) rilevanza della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni al 31/12/2015) all'interno del team manageriale e di ricerca. La metodologia di attribuzione del punteggio, sulla base dei CV presentati nella fase di pre-selezione, è la seguente:

Descrizione	Punteggio
≤ 40% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	0
> 40% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	1

- d) rilevanza della componente femminile all'interno del team manageriale e di ricerca. La metodologia di attribuzione del punteggio, sulla base dei CV presentati nella fase di pre-selezione, è la seguente:

Descrizione	Punteggio
≤ 40% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	0

> 40% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	1
---	---

7. La proposta di graduatoria dei Progetti di R&S che avranno superato la soglia minima di punteggio complessivo previsto per la Seconda Fase di Domanda (60 punti) sarà quindi determinata sommando a detto punteggio quello delle eventuali premialità attribuite come sopra dettagliato e quello conseguito nella Prima Fase di Domanda. I Progetti di R&S saranno quindi ordinati in ordine decrescente di punteggio totale.

In caso di parità di punteggio totale tra i Progetti di R&S, le proposte verranno ordinate applicando il criterio del maggior punteggio conseguito nella Seconda Fase di Domanda (al netto delle premialità) e, in caso di ulteriore parità, il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda relativamente alla Seconda Fase di Domanda medesima.

Completata la Seconda Fase di Domanda, il Gestore presenta le proposte di esiti istruttori al Nucleo Tecnico di Valutazione. Il NTV predispone, **entro i 25 (venticinque) giorni successivi**, l'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili all'Intervento Finanziario che trasmette al Responsabile di Procedimento.

8. Il Responsabile di Procedimento, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della proposta di graduatoria da parte de NTV, approva con provvedimento di concessione la graduatoria finale delle domande di partecipazione al Bando ammesse a Intervento Finanziario e non ammesse a Intervento Finanziario, disponendo:

- la comunicazione, tramite SiAge, degli esiti al capofila del Partenariato;
- la pubblicazione degli esiti sul BURL nell'apposita sezione del Sistema Informativo e sul sito istituzionale (www.ricercaeinnovazione.regione.lombardia.it).

17. STIPULA DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

1. Con la medesima comunicazione di cui all'articolo 16 (*"Istruttoria della Seconda Fase di Domanda"*) comma 8, viene richiesto al capofila di produrre, tramite SiAge, **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data della comunicazione di cui al precedente articolo, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto di R&S debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del capofila;
- b) con riferimento a ciascun **Partner impresa** ai fini della stipula del contratto di Intervento Finanziario con il Gestore:
 - i. in versione elettronica, nell'apposita sezione di SiAge, la documentazione necessaria debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante:
 - 1) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto sottoscrittore il contratto di Intervento Finanziario; in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge;
 - 2) dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il Progetto di R&S; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la Sede operativa deve essere

costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva ed essere in regola con le vigenti norme nazionali edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

- 3) dichiarazione attestante che il Soggetto beneficiario "non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - 4) se necessario in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring ponderato di cui all'articolo 10 ("Garanzie"), copia del contratto relativo alla garanzia fidejussoria per l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Intervento Finanziario per la quota di finanziamento agevolato concesso o parte di essa;
 - 5) per Interventi Finanziari concessi superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
- ii. se necessario, originale del contratto di garanzia fideiussoria caricata elettronicamente a: Finlombarda S.p.A. Via Taramelli 12 – 20124 Milano, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- c) con riferimento a ciascun **Partner Organismo di ricerca**:
- i. in versione elettronica, nell'apposita sezione di SiAge, la documentazione necessaria debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante:
 - 1) dichiarazione attestante l'intenzione o meno di richiedere l'anticipazione dell'Intervento Finanziario di cui al successivo articolo 18.1 ("Erogazione e rendicontazione della prima tranche") del presente Bando;
 - 2) laddove applicabile, dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il Progetto di R&S; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la Sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva ed essere in regola con le vigenti norme nazionali edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - 3) dichiarazione attestante che il Soggetto beneficiario "non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - 4) se necessario, copia del contratto relativo alla garanzia fidejussoria per la quota di anticipazione richiesta e concessa ai sensi dell'articolo 10 ("Garanzie") comma 2 del presente Bando;
 - 5) ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, per Interventi Finanziari concessi superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato;

- ii. se necessario, originale del contratto di garanzia fideiussoria caricata elettronicamente a: Finlombarda S.p.A. Via Taramelli 12 – 20124 Milano, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Tutta la documentazione di cui al punto 1 relativa a tutti i Partner, dovrà essere presentata al più tardi entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8 del precedente articolo 16 (*“Istruttoria della Seconda Fase di Domanda”*), pena la decadenza dei Soggetti beneficiari dall'Intervento Finanziario concesso.

3. Il Gestore provvede alla stipula di tutti i contratti di Intervento Finanziario con i singoli Partner impresa entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa relativa a **tutti** i membri del Partenariato, così come indicata al precedente comma 1.

VI. EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. L'Intervento Finanziario viene erogato a ciascun Partner in 2 (due) soluzioni nelle modalità indicate nei successivi commi e articoli.

2. Conformemente a quanto indicato al precedente articolo 9 (*“Caratteristiche ed entità dell'Intervento Finanziario”*), l'Intervento Finanziario concesso al Partner impresa si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e di una quota a titolo di contributo a fondo perduto, mentre per i Partner Organismi di ricerca l'Intervento Finanziario si compone esclusivamente di un contributo a fondo perduto.

Nel rispetto delle tranche di erogazione, la liquidazione ai Partner imprese della quota di Intervento Finanziario sotto forma di contributo a fondo perduto avverrà successivamente all'erogazione della quota di Intervento Finanziario sotto forma di finanziamento agevolato.

La quota di Intervento Finanziario concessa sotto forma di contributo a fondo perduto verrà erogata da Regione Lombardia.

3. La domanda di erogazione della prima tranche a rendicontazione e della tranche a saldo dovrà essere presentata dal capofila, tramite SiAge, utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema informativo.

La domanda di erogazione della *tranche* a saldo dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto di R&S indicato all'articolo 5 (*“Termine di realizzazione dei Progetti”*) del presente Bando.

18.1 Erogazione e rendicontazione della prima tranche

1. La **prima tranche dell'Intervento Finanziario viene erogata:**

- a) con riferimento ai Partner imprese, a titolo di anticipazione per un importo pari al 60% dell'Intervento Finanziario di propria competenza, previa sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario di cui al precedente articolo 17 (*“Stipula del contratto di Intervento Finanziario”*);
- b) con riferimento ai Partner Organismi di ricerca pubblici, a titolo di anticipazione per un importo pari al 40% dell'Intervento Finanziario di propria competenza, previa acquisizione di tutta la documentazione completa di cui all'articolo 17 (*“Stipula del contratto di Intervento Finanziario”*);
- c) con riferimento ai Partner Organismi di ricerca privati, per un importo fino al 40% dell'Intervento Finanziario ammesso di propria competenza in alternativa:

- i. a titolo di anticipazione, previa acquisizione di tutta la documentazione completa di cui all'art. 17 ("*Stipula del contratto di Intervento Finanziario*"), compresa la presentazione della garanzia fidejussoria per un importo pari all'anticipazione richiesta, secondo quanto previsto al precedente articolo 10 ("*Garanzie*");
- ii. a seguito della effettiva realizzazione del 40% delle spese ammesse di propria competenza.

2. Acquisita la documentazione di cui all'art. 17 ("*Stipula del contratto di Intervento Finanziario*") e, nel caso di Partner imprese sottoscritto il contratto di Intervento Finanziario, la **prima tranche a titolo di anticipazione viene erogata** previa verifica:

- 1. di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- 2. se del caso, della regolarità contributiva, valida al momento dell'erogazione;
- 3. della regolarità della dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "*Impegno Deggendorf*");
- 4. dell'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente a Interventi Finanziari concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- 5. per i soli Organismi di ricerca privati, della presenza, regolarità e conformità della garanzia fidejussoria presentata per la quota di anticipazione richiesta.

3. **Ai fini dell'erogazione della prima tranche a rendicontazione (nel caso di Organismi di ricerca che non abbiano fatto richiesta della prima tranche a titolo di anticipazione)**, il capofila è tenuto a trasmettere tramite il Sistema Informativo, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica del legale rappresentante:

- a) relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&S;
- b) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 6 ("*Spese ammissibili*") del Bando, ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'articolo 6, comma 2 lett. e del Bando) e delle "spese di personale" che verranno rendicontate nella modalità indicata al successivo articolo 18.3 ("*Criteri generali della rendicontazione*") comma 4;
- c) per Interventi Finanziari concessi superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia,
- d) dichiarazione attestante che il Partner "non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "*Impegno Deggendorf*").

4. **L'erogazione della prima tranche a rendicontazione (nel caso di Organismi di ricerca che non abbiano fatto richiesta della prima tranche a titolo di anticipazione) viene effettuata previa verifica:**

- a) dell'avanzamento del Progetto di R&S sulla base della relazione intermedia di Progetto di R&S;
- b) della la rendicontazione delle spese a supporto della relazione intermedia di Progetto di R&S;
- c) se del caso, di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- d) la regolarità della dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "*Impegno Deggendorf*");

- e) se del caso, della regolarità dei versamenti contributivi, valido al momento dell'erogazione;
- f) se del caso, dell'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente ai Finanziamenti concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

18.2 Erogazione e rendicontazione del saldo

1. **La tranche a saldo viene erogata** alle imprese (quota finanziamento agevolato e quota fondo perduto) e agli Organismi di ricerca a conclusione del Progetto di R&S, previa presentazione della relazione finale sull'esito del Progetto di R&S corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nella modalità indicata al successivo comma.

In particolare, la relazione finale corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto indicato all'articolo 5 ("*Termine di realizzazione dei Progetti*") del Bando.

2. **Ai fini dell'erogazione della tranche a saldo**, il capofila è tenuto a trasmettere, tramite il Sistema Informativo, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica del legale rappresentante:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art.6 ("*Spese ammissibili*") ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. 6, comma 2 lett. e) e delle "spese di personale" che verranno rendicontate nella modalità indicata al successivo articolo 18.3 ("*Criteri generali della rendicontazione*") comma 4;
- c) una scheda di sintesi finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- d) per Finanziamenti concessi superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
- e) dichiarazione attestante che i Partner "non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf").

La tranche a saldo viene erogata previa verifica:

- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal Progetto di R&S sulla base della relazione finale;
- b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto di R&S;
- c) se del caso, di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- d) se del caso, della regolarità dei versamenti contributivi, valida al momento dell'erogazione;
- e) se del caso, dell'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente a Interventi Finanziari concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- f) della regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
- g) della documentazione, eventualmente presentata con la relazione intermedia di cui al successivo articolo 18.4 ("*Relazione Intermedia*"), inerente la possibilità di richiedere per le Partner PMI, la maggiorazione all'Intervento Finanziario di cui al precedente articolo 9 ("*Caratteristiche ed entità dell'Intervento Finanziario*") comma 2.

3. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.

4. In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si può procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali di competenza di ciascun Partner, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento rispettare i limiti di cui gli articoli 4 (*"Progetti finanziabili"*) e 6 (*"Spese ammissibili"*). La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.

5. Il Soggetto gestore provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui ai commi precedenti. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.

18.3 Criteri generali per la rendicontazione

1. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione da parte Soggetti beneficiari, tutte le spese ammissibili devono:

- essere effettivamente sostenute e quietanzate; in tutti i casi le fatture/documenti giustificativi originali conservate dai Soggetti beneficiari devono presentare il timbro recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul Bando Linea R&S per Aggregazioni" specificando gli estremi del presente Bando;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di R&S, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S stabilito ai sensi dell'articolo 5 (*"Termine di Realizzazione dei Progetti"*);
- essere pertinenti e connesse al Progetto di R&S approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo 6 e presentate secondo delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti l'erogazione e la restituzione del Finanziamento attraverso il/i conto corrente indicato su SiAge.

2. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto di R&S in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

I Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di R&S.

3. Qualora sia richiesta un'integrazione della documentazione di rendicontazione, essa dovrà essere presentata entro un massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Con riferimento alle spese di personale di cui al precedente comma 2 lett. a), la rendicontazione avverrà tramite costi unitari standard, conformemente a quanto previsto all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n. X/4664 del 23 dicembre 2015.

18.4 Relazione Intermedia

Entro il dodicesimo mese dalla data del decreto di concessione dell'Intervento Finanziario, il capofila è tenuto a trasmettere tramite il Sistema Informativo, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica del legale rappresentante:

- a) una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&S;
- b) una scheda di sintesi intermedia o finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia e della piattaforma regionale Open Innovation al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- c) la documentazione comprovante la possibilità di richiedere per i Partner PMI, la maggiorazione all'Intervento Finanziario di cui al precedente articolo 9 (*"Caratteristiche ed entità dell'Intervento Finanziario"*) comma 2; la documentazione deve attestare che il Progetto di R&S oggetto della domanda presenti una stretta correlazione o faccia parte di un più ampio progetto europeo presentato dal/dai Partner PMI nell'ambito di Horizon 2020 e ammesso da parte della UE (abstract del progetto europeo, *Application Form* e Grant Agreement sottoscritto dalla UE).

VII. OBBLIGHI E TERMINI PER LA RINUNCIA/REVOCA/DECADENZA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

19. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I Soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:
 - a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
 - b) assicurare che le attività previste dal Progetto di R&S vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo 5 (*"Termine di Realizzazione dei Progetti"*);
 - c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati dai Partner a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento ed al Gestore e siano stati autorizzati dal Responsabile del procedimento e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
 - d) avere una Sede operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario (salvo per i Partner organismi di ricerca per i quali è ammessa la possibilità di avere una Sede operativa attiva nel territorio nazionale nel limite del 15% del costo complessivo del Progetto di R&S); segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento ed al Gestore eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
 - e) comunicare al Responsabile del procedimento ed al Gestore eventuali successive modifiche apportate al Progetto di R&S sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nella domanda di partecipazione in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
 - f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
 - g) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;

- h) fornire una scheda di sintesi intermedia e finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia e della piattaforma regionale Open Innovation al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- i) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto di R&S concluso, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- j) collaborare in attività volte all'analisi dell'impatto dello strumento di finanziamento nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca; tali analisi si baseranno su informazioni raccolte attraverso l'attività di monitoraggio dei Progetti di R&S, l'analisi delle relazioni di Progetto di R&S ed interviste predisposte ad hoc, utili allo svolgimento delle suddette attività;
- k) impegnarsi a non cumulare gli Interventi Finanziari previsti dal presente Bando con altre agevolazioni qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*", ottenute per le medesime spese;
- l) a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto di R&S ammesso a Intervento Finanziario, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- m) collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S;
- n) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione della quota di Intervento Finanziario concesso ed erogato a titolo di finanziamento agevolato;
- o) effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti l'erogazione e la restituzione della quota di Intervento Finanziario sotto forma di finanziamento agevolato attraverso il/i conto/i corrente/i indicato/i su SiAge.

20. DECADENZE, RINUNCE E SANZIONI

1. I Soggetti beneficiari possono rinunciare all'Intervento Finanziario, ossia alla realizzazione del Progetto di R&S, e darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento ed al Gestore mediante SiAge.
2. Con provvedimento del Responsabile del procedimento, l'Intervento Finanziario viene dichiarato decaduto:
 - a) in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario o variazione del Partenariato che non rispetti le previsioni di cui al precedente articolo 8 ("*Variazioni del Partenariato*");
 - b) qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al Progetto di R&S presentato ed alle dichiarazioni rese;
 - c) qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto di R&S ammesso a Intervento Finanziario, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
 - d) qualora le spese ammissibili di competenza di ciascun Partner non siano state sostenute per almeno il 70% (settanta per cento) del costo dichiarato ed ammesso all'Intervento Finanziario; nel caso le spese di propria competenza siano state realizzate parzialmente, e comunque in misura uguale o superiore al 70% (settanta per cento), l'Intervento Finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato purché siano garantite le caratteristiche del Progetto di R&S

ammesso e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo;

- e) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 19 (*“Obblighi dei Soggetti beneficiari”*);
- f) in caso di assoggettamento del singolo Partner a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del singolo Soggetto beneficiario nonché qualora il singolo Soggetto beneficiario versi in una situazione di impresa in difficoltà come definita all'articolo 29 (*“Definizioni”*) lett. p) del presente Bando;
- g) mancato pagamento di due rate della quota di finanziamento agevolato concesso al Partner impresa entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della seconda rata.

3. A fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'Intervento Finanziario, qualora l'Intervento Finanziario sia stato erogato, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato:

- a) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettere da a) a e), a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;
- b) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettere da f) e g), a decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.

Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

21. MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal soggetto Gestore, Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono inoltre tenuti ad acconsentire ed a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da funzionari regionali, statali, comunitari e di altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato in domanda ed oggetto di istruttoria.

3. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite SiAge, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di R&S. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione. In particolare si chiede di fornire un'indicazione relativamente alle imprese che richiedono un Intervento Finanziario per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato e una quantificazione in merito agli incrementi attesi dal Progetto in termini di occupazione e di brevetti.

4. I Soggetti beneficiari sono tenuti, infine, a collaborare in attività volte all'analisi dell'impatto dello strumento di finanziamento nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca; tali analisi si

baseranno su informazioni raccolte attraverso l'attività di monitoraggio dei Progetti di R&S, l'analisi delle relazioni di Progetto di R&S ed interviste predisposte ad hoc, utili allo svolgimento delle suddette attività.

In ogni caso ciascun Soggetto beneficiario è tenuto, per il tramite del capofila del Partenariato, a presentare a Regione Lombardia tramite SiAge, entro i 2 (due) anni successivi all'erogazione del saldo, una relazione in merito all'impatto del Progetto di R&S medesimo evidenziando in particolare le ricadute industriali ed economico-occupazionali raggiunte.

22. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AIUTO

1. I Partner del Progetto di R&S devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del Progetto di R&S, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico - Unità Organizzativa Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università della Direzione Generale Ricerca, Università e Open Innovation.

24. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su SiAge (www.SiAge.regione.lombardia.it), sul sito della Programmazione Comunitaria (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

- infobando.aggregazioni@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al Bando;
- infopratica.aggregazioni@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse all'Intervento Finanziario.

3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione *on-line* e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per quesiti inerenti l'assistenza tecnica alla compilazione on line, il call center è operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

25. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90

1. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università della Direzione Generale Ricerca, Università e Open Innovation.

2. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

26. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a Intervento Finanziario, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei Finanziamenti previsti nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1- 20124 Milano.

Il Responsabile [*interno*] del trattamento dei dati è:

- il Direttore *pro-tempore* della Direzione Generale Ricerca, Università e Open Innovation, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

I Responsabili [*esterni*] del trattamento dei dati sono:

- Finlombarda S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 12 - 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*;
- Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*.

3. Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

27. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 123/1998

1. Si rende noto che i Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D.Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

28. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

29. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "**Avvio del Progetto di R&S**": la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del singolo Soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione del Progetto di R&S;

- b) **“Bando”**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- c) **“Collaborazione effettiva”**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.
- d) **“D.G.R. n. 2448/2014”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/2448 del 7 ottobre 2014 ed eventuali ss.mm.ii. avente ad oggetto “Strategia Innovalombardia per la ricerca e l’innovazione delle imprese: istituzione del fondo FRIM FESR 2020 quale anticipazione del POR FESR 2014-2020”;
- e) **“D.G.R. n. 2472/2014”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/2472 del 7 ottobre 2014 ed eventuali ss.mm.ii. “Presenza d’atto della Comunicazione dell’Assessore Melazzini avente oggetto: “Programmi di lavoro “Ricerca e innovazione” delle Aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia”;
- f) **“D.G.R. n. 3336/2015”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/3336 del 27 marzo 2015 “Presenza d’atto della comunicazione dell’Assessore Melazzini avente ad oggetto: “Lettura in chiave Smart Cities & Communities dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione delle Aree di Specializzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 di Regione Lombardia di cui alla DGR X/2472/2014”;
- g) **“D.G.R. n. 3899/2015”**: la deliberazione di giunta regionale n. X / 3899 del 24/07/2015 avente ad oggetto le Determinazioni in merito alle Garanzie Fideiussorie ai sensi l’art. 2, co. 2 della Legge Regionale n. 11 del 19 Febbraio 2014 (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Parolini);
- h) **“D.G.R. n. 4292/2015”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/4292 del 6 novembre 2015 “Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della “linea R&S per Aggregazioni” Asse I – Azione I.1.b.1.3 e del relativo Fondo e approvazione dei criteri applicativi (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Parolini)”;
- i) **“D.G.R. n. 4664/2015”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- j) **“Equivalente sovvenzione lordo o ESL”**: il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione Europea, pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- k) **“Firma telematica”**: la firma digitale (“*un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici*” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita *smart-card* rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
- l) **“Fondo Linea R&S per Aggregazioni”**: importo complessivo della componente di finanziamento agevolato della Linea R&S per Aggregazioni costituito e trasferito, anche in tranche, presso il Gestore;

- m) **“Garanzia fidejussoria”**: il presente Bando prevede due tipologie di garanzie fidejussorie:
- o la fidejussione bancaria o in alternativa fidejussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia per un importo a quanto indicato nella DGR n. 3899/2015, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Intervento Finanziario per la componente di finanziamento agevolato da parte dei Partner imprese. La fidejussione rilasciata per un importo pre-determinato dalla suddetta DGR rispetto alla quota di finanziamento agevolato concesso (sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi), si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al piano di ammortamento;
 - o la fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo all'anticipazione richiesta dagli Organismi di ricerca;
- n) **“Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale lombardo che svolgerà la funzione di soggetto Gestore del Fondo Linea R&S per Aggregazioni, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) sottoscritto il 15 dicembre 2015 dalla Direzione Generale Ricerca, Università e Open Innovation in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- o) **“Grande Impresa”**: impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- p) **“Impresa in difficoltà”**: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- q) **“Intervento Finanziario”**: agevolazione complessiva concessa in attuazione del presente Bando, composta, nel caso di impresa da una quota a titolo finanziamento agevolato e di una quota a titolo di contributo a fondo perduto, nel caso di organismo di ricerca composta interamente da un contributo a fondo perduto;
- r) **“Linea R&S per Aggregazioni”**: la Linea R&S per Aggregazioni di cui alla DGR n. 4292/2015 per sostenere Progetti di R&S (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca (Pubblici e Privati) tramite la concessione e l'erogazione di Interventi Finanziari;
- s) **“Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”**: ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*) punto 83) del Regolamento n. 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituto di ricerca, agenzia incaricata del trasferimento di tecnologia, intermediario dell'innovazione, entità collaborativa reale o virtuale orientata alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- t) **“Organismo di ricerca pubblico, ivi compresi gli IRCCS pubblici”**: università ed istituzioni di ricerca con natura giuridica pubblica (così come definiti dal regolamento UE 651/2014) pubblici, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all'art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i.;
- u) **“Partenariato”**: insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall'Accordo di Collaborazione;
- v) **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);

- w) **“PMI innovative”**: le imprese di cui all’articolo 4, comma 1, della L. 33/2015, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 4, comma 2, della L. 33/2015;
- x) **“POR FESR 2014-2020”**: Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato formalmente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)293 del 12 febbraio 2015;
- y) **“POR FSE 2014-2020”**: Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), approvato formalmente con Decisione della Commissione Europea n. C(2014)10098 del 17 dicembre 2014;
- z) **“Progetto di R&S”**: il Progetto di R&S di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale relativo alle aree di specializzazione S3 o alle progettualità trasversali di *Smat Cities and Communities* di cui all’articolo 1 (*“Finalità”*) e agli Allegati “A” e “B” del Bando, per il quale si richiede l’Intervento Finanziario;
- aa) **“Regolamento (UE) n. 1303/2013”**: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- bb) **“Regolamento (UE) n. 651/2014”**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- cc) **“Ricerca industriale”**: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di “Sviluppo sperimentale”;
- dd) **“Sede operativa”**: l’unità locale sita sul territorio di Regione Lombardia e risultante operativa al momento (data) della sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario (ai sensi dell’articolo 17 del Bando), in cui la PMI svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale verrà realizzato il Progetto di R&S di cui all’articolo 4 del presente Bando;
- ee) **“SiAge o Sistema Informativo”**: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all’indirizzo www.SiAge.regione.lombardia.it;
- ff) **“Soggetto beneficiario”**: i singoli Partner, soggetti destinatari finali delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le PMI, Grandi Imprese, Organismi di ricerca ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (R&S), vengono ammessi all’Intervento Finanziario di cui al presente Bando;
- gg) **“Soggetto richiedente”**: ogni PMI, Grande Impresa, Organismo di ricerca ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando in Partenariato con altri soggetti;
- hh) **“Spesa effettivamente sostenuta”**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario a mezzo bonifico bancario/postale disposto a valere sul conto corrente intestato/i

al Soggetto beneficiario indicato in fase di presentazione della domanda; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere sostenuta dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S stabilito ai sensi dell'articolo 5 (*“Termine di Realizzazione dei Progetti”*);

- ii) **“Start up innovativa”**: le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del *decreto-legge n. 179/2012*, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- jj) **“Sviluppo sperimentale”**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- kk) **“Termine di realizzazione del Progetto di R&S”**: la data di conclusione del Progetto di R&S corrispondente all'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto dal Soggetto beneficiario.

2. Ai fini dell'interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

ALLEGATO A

Esclusioni ai sensi dell'articolo 3.4 del Bando
--

L'articolo 3.4 comma 1 lett. c) precisa che sono esclusi dagli Interventi Finanziari i soggetti richiedenti le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE, ossia:

SCHEDA NOMENCLATURA BRUXELLES - ALLEGATO 1 DEL TRATTATO UE	
Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	

17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'art. 1 del Reg. n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18.12.59 (GU n. 7 del 30.1.61, pag. 71/61).

ALLEGATO B

Metodologia di credit scoring del Partenariato

Di seguito viene rappresentata la metodologia per l'attribuzione del punteggio ai fini della valutazione economico finanziaria del Partenariato (vedasi articolo 16 del Bando).

1. Credit scoring per la Linea R&S per aggregazioni

Il credit scoring del Partenariato viene calcolato sulla base del seguente processo:

- 1) si determina il "credit scoring su dati storici" per ciascun Partner impresa avente le caratteristiche previste per l'applicazione di tale metodologia (vedi successivo paragrafo 2). Tale metodologia consentirà di attribuire a ciascun Partner oggetto di valutazione un punteggio compreso tra 0 e 20 punti, come illustrato ai successivi paragrafi 2 e 3;
- 2) si determina il "credit scoring del Partenariato" sulla base dei punteggi di "credit scoring su dati storici", di cui al precedente punto 1), tramite ponderazione degli stessi in proporzione alla quota delle spese presentate (spesa imputabile al singolo Partner sul totale delle spese imputabili ai Partner oggetto della valutazione di cui al precedente punto 1)). Tale calcolo prevede la troncatura alla seconda cifra decimale senza alcun arrotondamento del risultato, che sarà un punteggio compreso tra 0 e 20 punti;
- 3) si attribuisce il "credit scoring del Partenariato" di cui sopra ai soggetti richiedenti che non soddisfano le caratteristiche per l'applicazione della metodologia del "credit scoring su dati storici" (vedi successivo paragrafo 2).

1.1. Esito della valutazione

In funzione dei risultati della metodologia di calcolo del Credit Scoring del Partenariato sopra descritta, si definisce:

- i. l'ammissibilità del Partenariato a condizione del raggiungimento di un "credit scoring del Partenariato" (punto 2) del paragrafo 1.) pari ad almeno 8 punti;
- ii. il quadro cauzionale richiesto per ogni singolo Partner impresa sulla base dello specifico credit scoring assegnato (credit scoring su dati storici per i Partner impresa di cui al punto 1) paragrafo 1., e credit scoring del Partenariato per i Partner impresa di cui al punto 3) del paragrafo 1.). Con riferimento ai singoli Partner impresa, sulla base delle classi di rischio individuate con DGR n. 3899 del 24/07/2015, è quindi individuato il **quadro cauzionale**, secondo la tabella seguente:

Classe di rischio Partner	Quadro cauzionale	Punteggio Credit Scoring del singolo soggetto richiedente
Classe 1	Ammissibile senza Garanzia	>=13
Classe 2	Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da	>=10; <13

	banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB ² , pari al 50% del valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi	
Classe 3	Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi	<10

Resta inteso che ai fini della contrattualizzazione dell'intervento finanziario, tutte le imprese Partner devono aver costituito lo specifico quadro cauzionale eventualmente richiesto ad ognuna in funzione di quanto sopra.

Nel caso in cui si rilevi in fase istruttoria almeno una delle seguenti criticità in capo a uno dei Partner, a prescindere dal punteggio ottenuto, l'istruttoria si concluderà con una proposta negativa sia per il Partner, sia per il Partenariato:

1. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su Fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio di uno dei soggetti richiedenti;
2. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni in capo a uno dei soggetti richiedenti, per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione durante la fase di valutazione economico-finanziaria.

2. Credit scoring su dati storici

La valutazione del "Credit Scoring su dati storici" si basa sull'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi. Gli indicatori quantitativi sono definiti in funzione della sussistenza o meno dell'obbligo di deposito del bilancio nonché del regime di contabilità del soggetto richiedente.

La metodologia si applica, secondo quanto meglio precisato nel seguito, ai soggetti dichiarati attivi al Registro delle imprese da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di accesso al Bando e contemporaneamente:

1. tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno un bilancio approvato;
2. in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio e in possesso di almeno un bilancino contabile chiuso e di una dichiarazione fiscale presentata;
3. in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno una situazione economica chiusa e di una dichiarazione fiscale presentata;
4. in regime dei minimi o in regime contabile forfettario in possesso di almeno una dichiarazione fiscale presentata.

2.1. Indicatori quantitativi

Le modalità di determinazione degli indicatori quantitativi sono specificamente individuate per ciascuna delle quattro tipologie di soggetti sopra indicati.

2.1.1. Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti con obbligo di deposito del bilancio (ad esempio Srl, SpA, SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.) sono i seguenti sei *ratios* calcolati sugli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della domanda

² Ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141.

(ovvero su un solo bilancio di esercizio laddove questo sia l'unico approvato), restando inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria il soggetto richiedente approvi un nuovo bilancio e ne dia evidenza, quest'ultimo sarà utilizzato ai fini della valutazione economico-finanziaria:

1. rapporto tra Mezzi propri (Capitale, riserve, fondi assimilabili a riserve, utile/perdita esercizio precedente e utile/perdita di periodo al netto di Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti e di eventuali distribuzione dividendi ai soci) e Capitale Investito (Totale Attivo)³;
2. rapporto tra debiti in essere a medio/lungo termine vs. banche ed altri finanziatori e cash flow sintetico (utile netto non distribuito più ammortamenti);
3. rapporto tra saldo della gestione finanziaria (Proventi finanziari al netto degli Oneri finanziari) e Valore della Produzione;
4. rapporto tra attività patrimoniali a breve e passività patrimoniali a breve;
5. rapporto tra Risultato Operativo e Capitale Investito (ROI)⁴;
6. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

Punti	Mp/Ci	MLT/Cf	-Sf/Vp	Att/Pass	ROI	MOL / Vp
3	> 20%	< 4	> -2,5%	> 1,3	> 9%	> 13%
2	>12%; <= 20%	=> 4 ; < 6	<= -2,5%;> -4,5%	> 0,9 ; <= 1,3	> 6,0% ;<= 9%	> 8,0% ;<= 13%
1	> 5% ; <= 12%	=> 6 ; < 9	<= -4,5%;> -6,0%	> 0,7 ; <= 0,9	> 3,0% ;<= 6%	> 3,0% ;<= 8%
0	<= 5%	>= 9 ; <= 0 ; Cf=0	<= -6%	<= 0,7	<= 3%	<= 3%

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio.

In funzione della disponibilità di uno o almeno due bilanci di esercizio, il punteggio totale sarà dato rispettivamente da:

- punteggio del singolo esercizio (ove sia disponibile un solo bilancio di esercizio);
- media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio.

Il punteggio totale ottenibile sulla base dei *ratios* sopradescritti è quindi compreso tra 0 e 18 punti.

Oltre ai sei *ratios* appena descritti, al fine di misurare la dimensione dell'investimento rispetto alla struttura economico-patrimoniale del soggetto richiedente, vengono utilizzati anche i seguenti ulteriori tre rapporti, calcolati sulla base dell'ultimo esercizio approvato:

1. rapporto tra investimento presentato e Valore della Produzione;
2. rapporto tra investimento presentato e Capitale Investito;
3. rapporto tra Debiti verso banche ed altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo (comprensivi dell'importo del finanziamento richiesto) e cash flow sintetico (utile netto non distribuito più ammortamenti).

L'applicazione dei tre rapporti sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

³ Per le imprese appartenenti al settore dei servizi, il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 1,50 per tenere conto delle loro peculiarità;

⁴ Per le imprese appartenenti al settore dei servizi, il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 0,70 per tenere conto delle loro peculiarità.

Punti	Invest/V.prod.	Inv/Ci	MLT+Fin/Cf
3	< 20%	< 30%	< 6
2	=> 20% ; <40%	=> 30% ; < 50%	=> 6 ; < 7
1	=> 40% ; <60%	=> 50% ; < 60%	=> 7 ; < 8
0	=> 60%	=> 60%	=> 8

Laddove il punteggio complessivo dei tre rapporti, finalizzati a misurare la dimensione dell'investimento rispetto alla struttura economico-patrimoniale, sia pari ad almeno 7 (sette), il punteggio complessivo raggiunto con riferimento ai *ratios* verrà maggiorato di un punto.

Per quanto sopra il punteggio attribuibile sulla base degli indicatori quantitativi per i soggetti tenuti al deposito del bilancio sarà compreso tra 0 (zero) e 19 (diciannove).

2.1.2. **Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio**

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.) sono equiparabili ai *ratios* previsti per i Soggetti con obbligo di deposito del bilancio ancorché si differenzino per la composizione di alcune grandezze sulla base delle quali vengono determinati.

Tali *ratios* saranno calcolati sulla base dei dati delle ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero su una dichiarazione laddove questa sia l'unica) disponibili alla data di presentazione della domanda, integrate con i relativi documenti contabili che l'impresa dovrà fornire (ovvero Bilanci contabili chiusi e con dicitura 'Definitivo') generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori (Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti). Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale e predisponga un nuovo Bilancino contabile chiuso e con dicitura 'Definitivo' e ne dia evidenza, questi ultimi saranno utilizzati ai fini della valutazione economico-finanziaria.

Nel dettaglio tali *ratios* risultano così definiti:

1. rapporto tra Mezzi propri (Patrimonio netto maggiorato degli apporti del titolare/soci e diminuito dei relativi prelievi) e Capitale Investito (Totale Attivo)⁵;
2. rapporto tra debiti a medio/lungo termine in essere vs banche ed altri finanziatori e cash flow sintetico (utile netto non distribuito più ammortamenti);
3. rapporto tra saldo della gestione finanziaria (Proventi finanziari – Oneri finanziari) e valore della produzione;
4. rapporto tra attività patrimoniali a breve e passività patrimoniali a breve;
5. rapporto Risultato Operativo e Capitale Investito (ROI)⁶;
6. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo, si applica il medesimo procedimento descritto al precedente paragrafo 1.1.1.

Pertanto, anche per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, il punteggio complessivo attribuibile sulla base degli indicatori quantitativi sarà compreso tra 0 (zero) e 19 (diciannove).

⁵ Per le imprese appartenenti al settore dei servizi, il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 1,50 per tenere conto delle loro peculiarità;

⁶ Per le imprese appartenenti al settore dei servizi, il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 0,70 per tenere conto delle loro peculiarità.

2.1.3. **Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio**

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti in contabilità semplificata per i quali non sussiste l'obbligo di deposito dei bilanci (ad esempio DI, SNC, SAS, ecc.) sono sei *ratios* calcolati sulla base dei dati delle ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero su una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata) disponibili alla data di presentazione della domanda, integrate con i documenti contabili che l'impresa dovrà fornire (ovvero Schemi di Conto economico con dicitura 'Definitivo') generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori (Registri IVA e Registro dei cespiti). Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale e predisponga un nuovo Schema di Conto economico con dicitura 'Definitivo', e ne dia evidenza, quest'ultimo potrà essere utilizzato ai fini della valutazione economico-finanziaria.

I *ratios* utilizzati per tale classe di soggetti richiedenti sono i seguenti:

1. Margine operativo lordo su Fatturato;
2. Margine operativo lordo su Oneri finanziari;
3. Oneri finanziari su Fatturato;
4. Cash flow su Fatturato;
5. Importo del finanziamento richiesto su fatturato;
6. Importo del finanziamento richiesto su Cash flow.

Dove si intende per:

Fatturato:

1. nel caso di Imprese: la voce Ricavi di cui ai commi 1 lett a) e b) e 2 dell'art. 85 del TUIR;
2. nel caso di professionisti: compensi derivanti dall'attività professionale o artistica

Margine operativo lordo (MOL):

1. nel caso di Imprese: Fatturato come sopra definito, algebricamente incrementato della differenza tra i valori dalla voce rimanenze finali e rimanenze iniziali, ed al netto di Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo, Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 e Costi per servizi, il tutto come desumibile dalle dichiarazioni fiscali presentate ai fini delle imposte dirette, integrate dai documenti contabili dell'azienda (ovvero dagli Schemi di conto economico);
2. nel caso di Professionisti e Studi Associati: Fatturato come sopra definito, al netto di Consumi, Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica, Spese di rappresentanza e le Spese per prestazioni alberghiere (anche per la parte non deducibile), il 50% delle Spese per partecipazione a Convegni, congressi e simili (anche per la parte non deducibile) e le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46, il tutto come desumibile dalle dichiarazioni fiscali presentate ai fini delle imposte dirette, integrate dai documenti contabili del soggetto richiedente (ovvero dagli schemi di conto economico);

Cash flow: la somma algebrica del Reddito di impresa (o di attività professionale) e delle Quote di ammortamento che dovranno risultare dai documenti contabili dell'azienda (ovvero dagli schemi di conto economico);

Oneri finanziari: gli interessi passivi su debiti di natura finanziaria che dovranno risultare dai documenti contabili dell'azienda (ovvero dagli schemi di conto economico).

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 3 (tre) per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

Punti	Mol/Fatt	Mol/Of	Of/Fatt	Cf/Fatt	Fin.to /Fatt	Fin.to/Cf
3	> 13%	> 5	< 1,5%	>= 7,5%	< 20%	< 3
2	> 8,0% ; <= 13%	> 2,5 ; <= 5	>= 1,5% ; < 3,5%	>= 5% ; < 7,5%	>= 20% ; < 40%	>= 3 ; < 6
1	> 3,0% ; <= 8%	>0 ; <= 2,5	>= 3,5% ; < 5%	>= 2,5% ; < 5%	>= 40% ; < 60%	>= 6 ; < 8
0	<= 3% ; Fatt=0	<= 0 ; Of =0	>= 5% ; Fatt=0	< 2,5% ; Fatt =0	>= 60% ; Fatt =0	>= 8 ; <0 ; Cf=0

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio esaminato consente di assegnare il punteggio del singolo esercizio. In funzione della disponibilità di una o almeno due dichiarazioni fiscali, il punteggio totale sarà dato rispettivamente da:

- punteggio del singolo esercizio (ove sia disponibile una sola dichiarazione fiscale);
- media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio.

Il punteggio complessivo ottenibile per i soggetti in contabilità semplificata, è quindi compreso tra 0 (zero) e 18 (diciotto) punti.

2.1.4. **Soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria**

L'indicatore quantitativo utilizzato per i soggetti in regime contabile dei minimi o in regime di contabilità forfettaria è, in funzione della natura dei dati disponibili, il rapporto tra il finanziamento richiesto e i ricavi.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati delle ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero su una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata) disponibili alla data di presentazione della domanda. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale, e ne dia evidenza, quest'ultima potrà essere utilizzata ai fini della valutazione economico-finanziaria.

L'applicazione del *ratio* sopra descritto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 15 (quindici), sulla base della seguente tabella:

Punti	Finanziamento/Ricavi.
15	<=30%
12	>30% ; <=45%
9	>45% ; <=60%
4	> 60%

Il punteggio ottenuto per il rapporto tra il finanziamento richiesto e i ricavi di ogni singolo esercizio esaminato consente di assegnare il punteggio del singolo esercizio. In funzione della disponibilità di una o almeno due dichiarazioni fiscali, il punteggio totale sarà dato rispettivamente da:

- punteggio del singolo esercizio (ove sia disponibile una sola dichiarazione fiscale);
- media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio.

Il punteggio ottenibile per i soggetti in regime contabile dei minimi o in regime di contabilità forfettaria, è quindi compreso tra 0 (zero) e 15 (quindici) punti.

2.2. Indicatori qualitativi

Il punteggio ottenuto con l'utilizzo degli indicatori quantitativi di cui al paragrafo 2.1 viene infine rettificato in funzione di elementi qualitativi, laddove presenti ovvero in funzione delle informazioni disponibili, secondo i criteri di seguito definiti:

Elementi qualitativi	Rettifica
<ul style="list-style-type: none"> • storicità dell'impresa (determinata con riferimento alla data di Inizio attività) superiore a 10 anni: 	+1
<ul style="list-style-type: none"> • presenza di immobile aziendale di piena proprietà dell'impresa, dell'eventuale titolare della ditta o degli eventuali soci illimitatamente responsabili: 	+1
<ul style="list-style-type: none"> • presenza di Pregiudizievoli di conservatoria non cancellati o per cui non sia comprovata l'avvenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci e/o sugli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - per importo capitale complessivamente superiore al 10% del fatturato/ dei ricavi del soggetto richiedente nell'ultimo esercizio contabilmente chiuso : - per importo capitale complessivamente non superiore al 10% del fatturato/dei ricavi dell'ultimo esercizio contabilmente chiuso: 	-5 -2
<ul style="list-style-type: none"> • possesso da parte del soggetto richiedente o dei soci e/o degli amministratori di: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazioni superiori al 25% in imprese sottoposte a fallimento o procedure concorsuali negli ultimi 10 anni - cariche (ad eccezione di quelle di mera vigilanza) ricoperte fino a 12 mesi prima dell'avvio della procedura in imprese sottoposte a fallimento o procedure concorsuali negli ultimi 10 anni. 	-3 ^(*)

^(*) Per ogni impresa sottoposta a fallimento o procedura

Resta inteso che il punteggio totale a seguito delle rettifiche di cui sopra dovrà comunque essere compreso nell'intervallo di seguito indicato:

Tipologia di impresa	Intervallo Punteggio Credit Scoring (indicatori quantitativi + qualitativi)
Obbligo deposito di bilancio	0 - 19
In contabilità ordinaria (senza obbligo deposito del bilancio)	0 - 19
In contabilità semplificata	0 - 18
In regime contabile dei minimi o contabilità forfettaria	0 - 15

3. Esito della valutazione con credit scoring su dati storici

A seguito dell'applicazione della metodologia sopra illustrata, viene assegnato al singolo Partner impresa un punteggio compreso tra 0 e 20 punti tramite "normalizzazione" del punteggio di credit scoring su dati storici conseguito in funzione della tipologia di impresa (par. 2).

Tale assegnazione avviene applicando la seguente formula:

$$CS = (p \times 20) / (pmax)$$

dove:

CS = il credit scoring definitivo del Partner impresa.

p = il punteggio ottenuto dal singolo Partner impresa al termine della valutazione di cui al paragrafo 2.2;

pmax = il punteggio massimo ottenibile mediante la valutazione di cui al paragrafo 2.2, in funzione della specifica tipologia di impresa (ad es. per l'impresa con obbligo di bilancio $pmax=19$, per l'impresa in regime contabile dei minimi o contabilità forfettaria $pmax=15$).

Il credit scoring definitivo del partner impresa si ottiene tramite troncatura alla seconda cifra decimale senza alcun arrotondamento del risultato del calcolo di cui sopra, che quindi sarà un punteggio compreso tra 0 e 20 punti.